

La risposta istituzionale del governo Orbán alla pandemia da Coronavirus: dai poteri eccezionali alla revoca dello stato di pericolo

Cristiano Preiner *

Abstract

In order to react effectively to the COVID-19 pandemic, the Hungarian Government declared the state of danger on March 11th on the basis of article 53 of the Fundamental Law. On March 30th the National Assembly passed the Act No. XII of 2020 ‘On the containment of Coronavirus’ with a qualified majority providing the Government with the power to adopt exceptional measures and to amend existing Acts by means of a decree. The authorisation given to the Government is temporally limited: exceptional measures must be necessary and proportionate in the context of the COVID-19 pandemic to protect citizens’ lives, health, security and economic stability. The measures will cease to be in force when the state of danger ends. The special legal order has been revoked on June 18th.

Keywords: Hungary – Orbán – Coronavirus – special legal order – state of danger.

SOMMARIO: 1. La scelta dello stato di pericolo. 2. La legge “Sul contenimento del Coronavirus”. 3. La cessazione dello stato di pericolo. 4. Appendice normativa: Decreto governativo 40/2020. (III.11.); Legge XII del 2020; Legge LVII del 2020; Decreto governativo 282/2020. (VI.17.).

1. La scelta dello stato di pericolo

Per far fronte alla diffusione del COVID-19, manifestatosi per la prima volta in Ungheria il 4 marzo scorso con il contagio di due studenti iraniani, il Governo ha fatto ricorso ai poteri eccezionali che la Costituzione prevede in diverse

* Dottore magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche presso Università degli Studi di Napoli L’Orientale, impiegato amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Contributo referato internamente a cura della Direzione.

fattispecie¹. È stato scelto il particolare regime dello stato di pericolo (*veszélyhelyzet*), previsto dall'articolo 53 della Legge Fondamentale. In realtà lo stato di pericolo era stato pensato dal costituente per fronteggiare situazioni derivanti da disastri naturali e incidenti industriali. Tuttavia, esso si presta meglio alla gestione di una pandemia rispetto agli altri regimi specifici previsti dall'ordinamento costituzionale magiaro in casi di minaccia alla sicurezza nazionale (stato di crisi nazionale, di emergenza, di difesa preventiva, di minaccia terroristica, di attacco inaspettato)².

Ai sensi del comma 1 del citato articolo della LF, la dichiarazione dello stato di pericolo – introdotto con il decreto governativo 40/2020.(III.11.) pubblicato l'11 marzo 2020 – è una prerogativa esclusiva dell'esecutivo. Durante tutta la durata dello stato di pericolo il Governo è autorizzato ad emanare decreti che possono sospendere l'applicazione di norme di legge, modificare leggi e adottare misure straordinarie.

È stato altresì necessario approvare una legge cardinale (per cui è richiesta la maggioranza speciale dei due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale³), per definire nel dettaglio i limiti di azione dell'esecutivo e per prolungare i decreti governativi la cui durata è fissata dalla Costituzione a soli 15 giorni. Il decreto di dichiarazione dello stato di pericolo è l'unico decreto che non è soggetto a scadenza e perde di efficacia alla cessazione dell'emergenza, che è decisa dallo stesso Governo.

La stabilizzazione del dato dei “casi positivi attuali” (*aktív esetek*), ha prodotto a fine aprile il termine del cosiddetto *lockdown* e l'inizio della fase 2 a partire dal 4 maggio. L'andamento della curva dei contagi, che nel mese successivo si è mantenuto costante per quanto riguarda il numero dei casi complessivi, ha giustificato il progressivo allentamento delle misure in provincia e nella capitale. In considerazione delle mutate condizioni epidemiologiche, tali da non giustificare il mantenimento dello stato di pericolo, poco prima della mezzanotte del 26 maggio il Governo ha sottoposto al Parlamento, tramite il vice-Primo ministro Zsolt Semjén, una proposta di legge cardinale sulla revoca dello stato di pericolo. I tempi di approvazione della misura hanno rispettato le previsioni del ministro dell'Ufficio del Primo ministro Gergely Gulyás che il 4 giugno, durante l'abituale conferenza stampa settimanale del Governo (*Kormányinfó*), indicava come data presumibile della fine dell'emergenza «il 16 giugno o, al più tardi, i due giorni successivi». Martedì 16 giugno l'Assemblea Nazionale ha approvato

¹ Per il sito web del Governo ungherese si rinvia a: www.kormany.hu. Per il sito web del Governo sulle informazioni relative alla pandemia si rinvia a: www.koronavirus.gov.hu.

² La Legge Fondamentale sotto il titolo di «La legislazione speciale» (*A különleges jogrend*) elenca tutti i regimi giuridici speciali vigenti nell'ordinamento ungherese in casi di particolare minaccia per lo Stato e per la sicurezza nazionale: stato di crisi nazionale (*rendkívüli állapot*) art. 49, stato di emergenza (*szükségállapot*) art. 50, stato di difesa preventiva (*megelőző védelmi helyzet*) art. 51, stato di minaccia terroristica (*terrorveszélyhelyzet*) art.51/A, attacco inaspettato (*váratlan támadás*) art. 52, stato di pericolo (*veszélyhelyzet*) art. 53.

³ Per il sito web dell'Assemblea Nazionale si rinvia a: www.parlament.hu.

all'unanimità il testo, con cui oltre ad abrogare la legge XII “Sul contenimento del Coronavirus” si invita l'esecutivo a dichiarare la cessazione dello stato di pericolo. Il Governo ha revocato lo stato di pericolo con il decreto 282/2020. (VI.17.) a decorrere dal 18 giugno.

Attualmente la situazione, come si legge sul portale del Governo istituito per diffondere informazioni ufficiali sulla pandemia, vede 4102 contagiati, 2590 guariti e 572 deceduti⁴.

2. La legge “Sul contenimento del Coronavirus”

Lunedì 30 marzo l'Assemblea Nazionale attraverso una procedura d'urgenza (in caso di iniziativa legislativa del Governo bisogna obbligatoriamente votare entro i sei giorni dalla presentazione della proposta) ha approvato con la prevista maggioranza dei due terzi (137 voti favorevoli e 52 voti contrari) il progetto di legge di iniziativa governativa T/9790, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come legge XII del 2020 “Sul contenimento del Coronavirus” (*A koronavírus elleni védekezésről*).

Il contenuto di alcuni articoli ha richiesto una maggioranza qualificata sulla base di specifiche prescrizioni costituzionali⁵ ed in particolare in applicazione del comma 4 dell'articolo 54 della Legge Fondamentale, secondo cui «le regole dettagliate da applicare in circostanze eccezionali sono inserite in una legge cardinale».

Con l'approvazione della legge XII del 2020 viene fatta salva la forma costituzionale. Come puntualmente sottolineato dal Governo nelle motivazioni generali della bozza presentata all'Assemblea Nazionale, «la nostra Legge Fondamentale, che è la base del nostro ordinamento giuridico, fissa in modo estremamente dettagliato – anche sul piano internazionale comparato – e con garanzie ben definite, cosa bisogna fare in situazioni eccezionali e quali sono i compiti degli organi costituzionali responsabili». Il riferimento è evidentemente al coinvolgimento del Parlamento nella gestione della crisi sanitaria. L'urgenza del voto dell'Assemblea Nazionale era dettata dalla necessità di autorizzare il Governo a prolungare la validità dei decreti emanati successivamente alla dichiarazione dello stato di pericolo e di definire il contenuto e i limiti di questa autorizzazione.

Erano in scadenza diversi decreti governativi contenenti provvedimenti significativi emanati nei primi giorni dell'emergenza, come ad esempio il 41/2020. (III. 11.), il 46/2020. (III. 16.), ed il 47/2020. (III. 18.), rispettivamente sul ripristino dei controlli alle frontiere con Austria e Slovenia, sul divieto di circolazione delle persone di età superiore ai 70 anni e di ogni forma di manifestazione ed evento pubblico e sull'istituzione fino al 31 dicembre di una moratoria sul debito in ogni rapporto contrattuale obbligazionario creditore-

⁴ Dati aggiornati a lunedì 22 giugno 2020.

⁵ Vedi note al testo successive 21-22-23.

debitore. C'era inoltre un'esigenza pratica considerata primaria e di natura preventiva, ossia garantire la continuità e la capacità normativa del Governo attraverso la decretazione nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non avesse potuto riunirsi per un contagio di massa dei parlamentari. È da leggere in questa chiave il dispositivo di autorizzazione previsto congiuntamente dagli articoli 2 e 3 della legge XII.

Il comma (1) dell'articolo 2 della legge XII interviene sulla base di quanto disposto al comma (2) dell'articolo 53 della Legge Fondamentale⁶, definendo la sostanza dei poteri eccezionali concessi all'esecutivo che si estrinsecano nella possibilità di sospendere l'applicazione di alcune leggi, derogare a disposizioni di legge ed adottare altre misure straordinarie attraverso decreti. Le materie oggetto della competenza normativa del Governo vanno pertanto oltre quelle già dettagliatamente definite dalla legge CXXVIII del 2011 "Sulla protezione civile e sulla modifica delle leggi ad essa collegate"⁷. A legittimare l'azione dell'esecutivo vi è la necessità di garantire «la sicurezza della vita, della salute, delle persone, del patrimonio e del diritto, e la stabilità dell'economia nazionale». Il comma (1) dell'articolo 3 fissa il limite temporale di validità dei decreti governativi estendendolo fino alla cessazione dello stato di pericolo. Il successivo comma (2) ribadisce la centralità del Parlamento nel suo potere autorizzatorio disponendo il diritto di revocare l'autorizzazione conferita anche prima della cessazione dello stato di pericolo. Le funzioni di controllo e garanzia dell'Assemblea Nazionale sono anche l'oggetto dell'articolo 4, ai sensi del quale il «Governo informa regolarmente sulle misure adottate per eliminare lo stato di pericolo – finché le misure sono mantenute in vigore – nelle sedute dell'Assemblea Nazionale e, in assenza di sedute, informa il Presidente dell'Assemblea Nazionale e i capigruppo parlamentari».

La legge XII ha provveduto altresì a preservare la continuità di funzionamento della Corte Costituzionale, conferendo al suo Presidente la piena discrezionalità nell'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica per lo svolgimento della sessione plenaria e delle sedute delle singole sezioni dell'organo (comma 2 dell'articolo 5). L'articolo 6 ha invece sospeso per tutta la durata dello stato di pericolo le elezioni suppletive nazionali e locali insieme ad ogni forma di consultazione referendaria per cui ne è stata espressamente vietata anche l'iniziativa con il deposito delle firme.

La legge XII interviene anche sul Codice penale (art. 10) con una modifica destinata a sopravvivere alla cessazione dello stato di pericolo. Viene introdotto nell'ordinamento ungherese il reato di «ostacolo al contenimento delle epidemie»

⁶ Vedi nota al testo successiva 16.

⁷ Il capitolo V, ai paragrafi 20-24/A. (artt. 44-51/A.), della legge CXXVIII del 2011 "Sulla protezione civile e sulla modifica delle leggi ad essa collegate" definisce nel dettaglio le caratteristiche dello stato di pericolo previsto dalla Legge Fondamentale ed enumera le competenze del Governo oltre agli ambiti che possono essere oggetto delle misure straordinarie adottate. La legge CXXVIII è la legge cardinale cui si riferisce il comma (1) dell'articolo 53 della Legge Fondamentale.

punibile con pene detentive fino a tre anni per chi ostacola misure come l'isolamento epidemiologico, la sorveglianza o la quarantena. In più è reso perseguibile dalla legge chiunque sia ritenuto responsabile di disinformazione, manipolazione e distorsione della realtà allo scopo di creare allarmismo. Viene infatti riformulata la definizione del reato di procurato allarme che ora prevede la reclusione fino a cinque anni per chi provoca turbamento nella collettività diffondendo notizie false in zone interessate da pubblico pericolo.

L'approvazione della legge "Sul contenimento del Coronavirus" è intervenuta dopo giorni di aspre polemiche tra la maggioranza che sostiene il Primo ministro Viktor Orbán e le opposizioni. Il 23 marzo scorso l'Assemblea Nazionale aveva respinto la proposta del Governo volta a discutere e a votare il testo con una settimana di anticipo rispetto al normale calendario dei lavori parlamentari.

Le opposizioni, dopo aver ribattezzato il provvedimento "legge del dittatore"⁸, esprimendo voto contrario hanno negato la maggioranza dei 4/5 prevista dal Regolamento dell'Assemblea per consentire questo tipo di modifiche all'organizzazione delle sedute. «Noi abbiamo fiducia negli ungheresi, abbiamo fiducia nell'Ungheria, ma non ci fidiamo del governo Orbán» recitava la dichiarazione congiunta firmata da tutti gli esponenti delle forze politiche di opposizione a partire dai conservatori di *Jobbik*, sino alle formazioni di centro-sinistra *Momentum*, *LMP*, *Parbeszéd*, Liberali, *DK* e dei socialisti di *MSZP*. «Per questo motivo non possiamo concedere poteri illimitati al regime governante nemmeno in tempi di crisi come questi»⁹.

Il ministro dell'Ufficio del Primo ministro, Gergely Gulyás, commentando la scelta delle opposizioni nella conferenza stampa successiva al dibattito in aula, sottolineava come fosse «un'ipocrisia mettere l'accento sulla durata dell'autorizzazione e il non voler scorgere piuttosto il gesto più grande del Governo rivolto ad un ampio coinvolgimento del Parlamento nella possibilità e nel diritto di revocare il conferimento dei poteri eccezionali»¹⁰.

Il Presidente della Repubblica János Áder ha accompagnato la firma della proposta di legge "Sul contenimento del Coronavirus" con una dichiarazione ufficiale in cui specificava che «i poteri eccezionali del Governo non sono illimitati e sono legati ad una unica condizione ovvero la fine dell'epidemia. [...] i poteri del Governo sono strettamente limitati alla prevenzione, alla gestione, e alla

⁸ L'epiteto "legge del dittatore" (*diktátor-törvény*) è stato utilizzato alla vigilia del voto del 23 marzo da András Fekete-Győr, il trentunenne presidente della giovane formazione politica *Momentum*, in un appello alle opposizioni pubblicato sul profilo Facebook del partito (<https://www.facebook.com/momentum.mozgalom/posts/1619877104820765/>).

⁹ Il documento congiunto firmato da tutti i partiti di opposizione è disponibile sul portale ufficiale del partito socialista ungherese *MSZP* al seguente link: https://mszp.hu/hir/az_ellenzek_kozos_kozlemenye_bizunk_a_magyar_emberekben_magyarorszagban_de_nem_bizunk_orban_kormanyaban.

¹⁰ Le dichiarazioni del ministro Gergely Gulyás sono riportate sul portale del servizio pubblico *hirado.hu* nel lancio di agenzia delle 15.32 del 23 marzo 2020 disponibile al seguente link <https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/03/23/gulyas-a-meghozott-intezkedesek-megtartasa-fugg-a-haz-dontesetol>.

risoluzione dell'epidemia nonché alla limitazione dei danni da essa derivanti». Il capo dello Stato ha concluso citando un discorso dell'eroe politico nazionale Lajos Kossuth che 172 anni addietro esortava «ad innalzare la nostra politica al livello delle circostanze»¹¹.

3. La cessazione dello stato di pericolo

In un comunicato video pubblicato sul proprio profilo Facebook il 29 aprile¹², Viktor Orbán ha annunciato l'avvio di una fase nuova caratterizzata dal pieno adeguamento del sistema sanitario nazionale alla emergenza pandemica, che da quel momento in poi sarebbe stato in grado di affrontare eventuali contagi di massa: «Da oggi non c'è più il rischio che qualcuno resti senza le cure necessarie». Il positivo andamento dei dati epidemiologici ha spinto il Premier, durante la sua visita ufficiale a Belgrado il 15 maggio, a preconizzare l'eventualità della cessazione dello stato di pericolo già entro la fine del mese.

Alle 23:47 del 26 maggio è stata presentata ufficialmente dal Governo la proposta di legge numero T/10747 “Sulla revoca dello stato di pericolo”. Le motivazioni generali della proposta – come risulta evidente nell'estratto che segue – rappresentano un bilancio della risposta delle istituzioni ungheresi all'epidemia del COVID-19. «Grazie all'autorizzazione concessa dalla legge XII del 2020 il Governo ungherese è riuscito ad adottare misure veloci ed efficaci. In circostanze simili tutti gli Stati hanno il diritto di adottare misure straordinarie. Le misure straordinarie devono essere temporanee, necessarie e proporzionate, e deve esserne garantito un esame periodico. Le funzioni di controllo delle misure straordinarie adottate in Ungheria sono state esercitate dall'Assemblea Nazionale costantemente e senza ingerenze. Le misure adottate dal Governo hanno soddisfatto pienamente le suindicate condizioni, e non risultano essere uniche sul piano internazionale comparato. La verifica della conformità costituzionale e della legittimità di comportamento degli organi dello Stato è stata garantita fino alla fine».

Il testo della proposta, discusso e votato il 16 giugno, è stato approvato con voto unanime del Parlamento (192 voti favorevoli e nessun voto contrario)¹³ e pubblicato il giorno successivo nella Gazzetta Ufficiale come la legge LVII “Sulla revoca dello stato di pericolo”. Come contempla l'articolo 1 della legge, «l'Assemblea Nazionale invita il Governo a revocare lo stato di pericolo, adottato ai sensi del Decreto governativo 40/2020. (III.11) “Sulla dichiarazione dello stato

¹¹ Per la dichiarazione del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2020 sull'approvazione della legge XII del 2020, si rinvia a: www.keh.hu/elnoke_nyilatkozatok/2751-Elnoki_nyilatkozat_a_koronavirus_elleni_vedekezesrol_szolo_torvenyrol&pnr=1. Per il sito web della Presidenza della Repubblica si rinvia a: www.keh.hu.

¹² Il video è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale di Viktor Orbán al seguente link: www.facebook.com/orbanviktors/videos/521945382020554/.

¹³La legge LVII è stata approvata anche con i voti dei deputati dell'opposizione così divisi: *Jobbik* 16, *MSZP* 15, *DK* 9, *LMP* 5, *Párbeszéd* 5, indipendenti 8.

di pericolo”». La scelta dell’intervento legislativo dell’Assemblea Nazionale è da interpretare in questa circostanza con la più volte ricordata volontà dell’esecutivo di preservare e considerare le funzioni di costante controllo e monitoraggio del Parlamento sulla situazione emergenziale presente nel paese e sull’adeguatezza delle decisioni prese a riguardo. Nello stesso articolo 1 della legge si conferma che la titolarità assoluta circa la scelta della cessazione dello stato di pericolo spetta al Governo in quanto organo costituzionale che lo ha inizialmente dichiarato in linea con quanto prescritto dal comma (3) dell’articolo 54 della Legge Fondamentale¹⁴. Le prerogative governative sullo stato di pericolo si evincono anche dalla lettura combinata dell’articolo 2 e dei commi (2) e (3) dell’articolo 3 delle Legge LVII. Nel disporre infatti la perdita di efficacia della legge XII del 2020 “Sul contenimento del Coronavirus” se ne condiziona l’abrogazione alla decisione del Governo sulla fine dello stato di pericolo.

Il 17 giugno il Governo ungherese con il decreto 282/2020. (VI.17.) ha dichiarato la revoca dello stato di pericolo. L’entrata in vigore del provvedimento, fissata per il 18 giugno, viene così a coincidere con il termine della validità della legge XII “Sul contenimento del Coronavirus”.

La revoca dello stato di pericolo non corrisponde tuttavia alla fine dell’emergenza sanitaria. Dal 18 giugno è in vigore in Ungheria fino al 18 dicembre 2020 lo stato di allerta epidemiologica (*járványügyi készültség*) introdotto con decreto governativo 283/2020. (VI.17.). Con questo particolare regime, la cui perdurante necessità sarà valutata dall’esecutivo con cadenza trimestrale, il Governo determina un orizzonte temporale entro il quale può ad esempio limitare o proibire il funzionamento di qualsiasi istituzione o struttura ovvero eventi pubblici o attività che siano considerati veicolo di contagio oltre a restringere la libertà di movimento in territori circoscritti o decidere la chiusura degli esercizi commerciali e regolamentare l’accesso ai servizi sanitari. L’emanazione del decreto è stata preceduta dall’approvazione della legge cardinale LVIII del 2020 “Sulle misure transitorie derivanti dalla revoca dello stato di pericolo e sullo stato di allerta epidemiologico” che ha introdotto delle modifiche alla legge CLIV del 1997 “Sull’assistenza sanitaria”. Con la legge LVIII il Governo ha inteso principalmente assicurare la certezza del diritto in tutte quelle situazioni giuridiche create attraverso la decretazione straordinaria e che con la revoca dello stato di pericolo avrebbero rischiato di essere bruscamente compromesse.

4. *Appendice normativa*¹⁵

Decreto governativo 40/2020. (III.11.) “Sulla dichiarazione dello stato di pericolo”¹⁶

¹⁴ Vedi note al testo successive 27-28.

¹⁵ I testi normativi pubblicati in questa sezione sono stati tradotti dall’ungherese dall’autore del presente contributo. Tutti i testi sono stati pubblicati sul sito web della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ungherese, www.magyarkozlony.hu.

Il Governo nell'esercizio dei poteri previsti dal comma (1) dell'articolo 53 della Legge Fondamentale, in relazione agli articoli 2 e 3¹⁷ [del presente decreto *ndt*] nell'esercizio della competenza normativa prevista al comma (2) dell'articolo 53 della Legge Fondamentale¹⁸, nell'esercizio delle funzioni previste al comma (1) dell'articolo 15 della Legge Fondamentale¹⁹ ordina quanto segue:

1. La dichiarazione dello stato di pericolo

1.§

Il Governo nell'interesse dell'eliminazione delle conseguenze derivanti da un'epidemia che causa contagio di massa tale da minacciare la sicurezza della vita e del patrimonio, [e nell'interesse *ndt*] della protezione della salute e della vita dei cittadini ungheresi, dichiara lo stato di pericolo su tutto il territorio dell'Ungheria²⁰.

2.§

(1) Il Governo designa il Primo ministro in qualità di membro dell'esecutivo responsabile per l'eliminazione dell'emergenza.

(2) Un Gruppo operativo incaricato della difesa dall'epidemia da coronavirus supporta il Primo ministro nell'adempimento dei compiti previsti al comma (1).

3.§

¹⁶ *Ndt.* Adottato l'11 marzo 2020; pubblicato nel numero 39 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ungherese in data 11 marzo 2020. Per il testo del Decreto governativo sulla dichiarazione dello stato di pericolo, si rinvia a: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000040.KOR>.

¹⁷ *Ndt.* Gli articoli 2 e 3 del presente decreto hanno perso efficacia dalle ore 15 del 26 marzo 2020 ai sensi del comma 3 dell'articolo 53 della Legge Fondamentale che fissa in 15 giorni l'efficacia dei decreti adottati dal Governo durante lo stato di pericolo. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge cardinale XII del 2020 "Sul contenimento del Coronavirus" (adottata il 30 marzo 2020) interviene successivamente per prolungare l'efficacia di detti decreti sino alla fine dello stato di pericolo. L'articolo 2 del presente decreto è divenuto, con i suoi due commi, il nuovo articolo 1 del Decreto governativo 81/2020. (IV. 1.) adottato in data 1° aprile 2020 recante «misure straordinarie legate al proclamato stato di pericolo e adottate nell'interesse della protezione della salute e della vita, e del risanamento dell'economia nazionale».

¹⁸ *Ndt.* Il comma 2 dell'articolo 53 della Legge Fondamentale attribuisce al Governo una competenza normativa propria tale da «sospendere l'applicazione di alcune leggi, derogare a disposizioni di legge ed adottare altre misure straordinarie» attraverso l'emanazione di decreti secondo quanto definito dalla legge cardinale.

¹⁹ *Ndt.* Il comma 1 dell'articolo 15 della Legge Fondamentale attribuisce al Governo, in quanto «organo generale del potere esecutivo», «l'esercizio di funzioni e poteri che la Legge Fondamentale o la legge non attribuiscono espressamente ad altri organi».

²⁰ *Ndt.* L'articolo 1 del presente decreto perde efficacia con la fine dello stato di pericolo ai sensi del comma 4 dell'articolo 53 della Legge Fondamentale.

- (1) Le misure straordinarie relative allo stato di pericolo sono contenute in singoli decreti governativi.
- (2) Il Governo valuta costantemente la necessità del mantenimento dello stato di pericolo.
- (3) Il Governo chiede la collaborazione dei cittadini nell'attuazione delle misure adottate in regime di legislazione speciale.

2. Disposizioni finali

4.§

Il presente decreto entra in vigore alle ore 15 del giorno di pubblicazione.

Legge XII del 2020 sul contenimento del coronavirus²¹

L'Assemblea Nazionale, al fine di mettere il Governo nelle condizioni di adottare tutte le misure straordinarie necessarie per prevenire l'epidemia insorta nel 2020, che a causa dell'infezione da Covid-19 provoca contagi di massa, e di eliminarne le conseguenze; considerata in particolare la possibilità che le sedute dell'Assemblea Nazionale potrebbero essere sospese in conseguenza dell'epidemia; consapevole che in tempo di crisi occorre prendere decisioni responsabili e che le misure sinora adottate – oltre a quelle che potenzialmente saranno adottate – possono sembrare inusuali e inedite, ma che il rispetto delle stesse, unitamente allo spirito di collaborazione e alla disciplina, può costituire la risorsa più importante per gli Ungheresi; riconoscendo l'azione comune, la cooperazione nazionale, il generoso lavoro di chi è impegnato nei settori della sanità e della protezione della legalità; allo scopo di concedere al Governo l'autorizzazione necessaria a prolungare la validità dei decreti emanati durante lo stato di pericolo e di definire i limiti di questa autorizzazione, adotta la seguente legge:

1.§

Questa legge determina tutte le regole specifiche inerenti allo stato di pericolo (di seguito “stato di pericolo”) dichiarato dal Decreto governativo 40/2020. (III.11.) *sulla dichiarazione dello stato di pericolo* (di seguito “Decreto”) – adottato dal Governo ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge Fondamentale – nell'interesse della prevenzione di un'epidemia che causa contagio di massa tale da minacciare la sicurezza della vita e del patrimonio, dell'eliminazione delle sue conseguenze e della protezione della salute e della vita dei cittadini ungheresi.

²¹ *Ndt.* Adottata il 30 marzo 2020, pubblicata nel numero 58 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ungherese in data 30 marzo 2020, in vigore dal 31 marzo 2020. Per il testo della proposta di legge T/9790 sul contenimento del coronavirus, si rinvia a: <https://www.parlament.hu/irom41/09790/09790.pdf>. Per il testo della legge XII del 2020 sul contenimento del coronavirus, si rinvia a: <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000012.TV&txtreferer=00000001.txt>.

2.§

(1) Il Governo, durante lo stato di pericolo, – oltre alle misure straordinarie e alle regole definite nella legge CXXVIII del 2011 *sulla protezione civile e sulla modifica delle leggi ad essa collegate* – può, al fine di garantire la sicurezza della vita, della salute, delle persone, del patrimonio e del diritto, e [al fine di garantire *ndt*] la stabilità dell'economia nazionale, attraverso proprio decreto, sospendere l'applicazione di alcune leggi, derogare a disposizioni di legge e prendere altre misure straordinarie.

(2) Il Governo, al fine di prevenire, gestire, eliminare l'epidemia di cui al Decreto menzionato, al fine inoltre di prevenirne ed evitarne gli effetti dannosi nella misura necessaria e proporzionalmente agli obiettivi da raggiungere può esercitare i poteri previsti dal comma (1).

3.§

(1) L'Assemblea Nazionale ai sensi del comma (3) dell'articolo 53 della Legge Fondamentale²² autorizza il Governo ad estendere l'efficacia dei decreti governativi di cui ai commi (1) e (2) dell'articolo 53 della Legge Fondamentale – adottati durante lo stato di pericolo – fino alla cessazione dello stato di pericolo.

(2) L'Assemblea Nazionale può revocare l'autorizzazione conferita ai sensi del comma (1) prima della cessazione dello stato di pericolo.

(3) L'Assemblea Nazionale conferma i decreti governativi emanati dall'entrata in vigore del Decreto fino all'entrata in vigore della presente legge.

4.§

Il Governo informa regolarmente sulle misure adottate per eliminare lo stato di pericolo – finché le misure sono tenute in vigore – nelle sedute dell'Assemblea Nazionale e, in assenza [di sedute *ndt*], informa il Presidente dell'Assemblea Nazionale e i capi gruppo parlamentari.

5.§

(1) Il Presidente della Corte Costituzionale (di seguito “Presidente”) e il Segretario generale della Corte Costituzionale provvedono alla continuità di funzionamento della Corte Costituzionale durante lo stato di pericolo, e a tal fine adottano tutti i provvedimenti necessari di natura operativa, gestionale, e relativi alla fase istruttoria delle decisioni.

(2) Sulla base di una decisione del Presidente, la sessione plenaria della Corte Costituzionale, così come le sedute delle sezioni, possono essere tenute anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica fino alla cessazione dello stato di pericolo.

(3) Il Presidente può, durante lo stato di pericolo, consentire deroghe all'ordine dei lavori della Corte Costituzionale.

²² *Ndt*. Il comma 3 dell'articolo 53 della Legge Fondamentale fissa in quindici giorni la durata dell'efficacia dei decreti governativi adottati in regime di stato di pericolo a meno che l'Assemblea Nazionale non autorizzi il Governo a estenderne la durata.

6.§

(1) In caso di proclamazione dello scioglimento delle assemblee rappresentative degli organi dell'autogoverno locale o dell'autogoverno delle minoranze nazionali, l'efficacia del relativo provvedimento decorre dal giorno successivo alla cessazione dello stato di pericolo.

(2) Nessuna elezione suppletiva può essere convocata fino al giorno successivo alla cessazione dello stato di pericolo; eventuali elezioni già convocate non possono tenersi. Entro i primi quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge le schede di raccolta delle firme già distribuite devono essere restituite agli uffici elettorali che provvederanno a distruggerle. Le elezioni non convocate e quelle che non si sono tenute devono essere convocate entro i primi quindici giorni successivi alla cessazione dello stato di pericolo.

(3) Fino al giorno successivo alla cessazione dello stato di pericolo non possono essere depositate iniziative di referendum nazionali e locali; i referendum nazionali e locali già convocati non possono tenersi. Tutte le scadenze previste ai capitoli dal II al IV della legge CCXXXVIII del 2013 *sull'iniziativa referendaria, sull'iniziativa dei cittadini europei e sulla procedura referendaria* sono interrotte. Le scadenze decorrono nuovamente dal giorno successivo alla cessazione dello stato di pericolo. I referendum nazionali e locali non convocati e quelli che non si sono tenuti devono essere convocati entro i primi quindici giorni successivi alla cessazione dello stato di pericolo.

7.§

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

8.§

L'Assemblea Nazionale decide sulla perdita di efficacia della presente legge con la cessazione dello stato di pericolo.

9.§

La presente si qualifica come legge cardinale

a) nell'articolo 2 § ai sensi del comma (4) dell'articolo 54 della Legge Fondamentale²³

b) nell'articolo 5 § ai sensi del comma (9) dell'articolo 24 della Legge Fondamentale²⁴

c) nel comma (1) dell'articolo 6 § ai sensi dei commi (3) dell'articolo XXIX e (3) dell'articolo 31 della Legge Fondamentale²⁵

²³ *Ndt.* Il comma 4 dell'articolo 54 della Legge Fondamentale dispone che in regime di legislazione speciale l'applicazione della Costituzione non può essere sospesa e che il funzionamento della Corte Costituzionale non può essere limitato.

²⁴ *Ndt.* Il comma 9 dell'articolo 24 della Legge Fondamentale dispone che le regole dettagliate relative alle competenze, all'organizzazione e al funzionamento della Corte Costituzionale sono definite in una legge cardinale.

d) nel comma (2) dell'articolo 6 § ai sensi dei commi (3) dell'articolo XXIX, (1) dell'articolo 2 e (1) dell'articolo 35 della Legge Fondamentale²⁶.

10. §²⁷

(1) Alla legge C del 2012 *sul Codice Penale* (di seguito “Codice Penale”), dopo l'articolo 322, viene aggiunto il seguente paragrafo e il successivo articolo 322/A: “*Ostacolo al contenimento delle epidemie*”

322/A. § 1) Chiunque ostacoli l'attuazione

a) dell'isolamento epidemiologico, della sorveglianza, della quarantena o del monitoraggio imposto per bloccare la comparsa e la diffusione di una malattia infettiva soggetta a misure di quarantena obbligatoria,

b) dell'isolamento epidemiologico, della sorveglianza, della quarantena o del monitoraggio durante un'epidemia,

c) delle misure fitosanitarie ed epizootiche imposte per ostacolare l'introduzione, l'esportazione e la diffusione di malattie animali infettive o di organismi nocivi da quarantena o [imposte *ndt*] per eliminarne l'insorgenza, commette reato ed è punibile con pena detentiva fino a tre anni.

2) La pena detentiva va da 1 a 5 anni qualora il reato sia commesso congiuntamente da più persone.

3) La pena detentiva va da 2 a 8 anni qualora il reato provochi la morte.

4) Chiunque ostacoli in maniera premeditata le misure di contenimento dell'epidemia è punibile con la pena detentiva fino ad un anno”.

(2) L'articolo 337 del Codice Penale è riformulato come segue:

“337. § 1) Chiunque, in zone interessate da pubblico pericolo formula e diffonde pubblicamente notizie false o una rappresentazione distorta di fatti reali – connesse al pubblico pericolo – in modo tale da provocare turbamento e allarmismo su più ampi gruppi di persone nelle zone colpite da pubblico pericolo, commette reato ed è punito con pena detentiva fino a tre anni.

²⁵ *Ndt.* Il comma 3 dell'articolo XXIX della Legge Fondamentale dispone che le regole relative alle elezioni degli organi dell'autogoverno locale e nazionale delle minoranze nazionali sono oggetto di una legge cardinale. Il comma 3 dell'articolo 31 della Legge Fondamentale affida ad una legge cardinale la definizione delle regole relative agli organi dell'autogoverno locale.

²⁶ *Ndt.* Il comma 1 dell'articolo 2 della Legge Fondamentale dispone che una legge cardinale disciplini le modalità di elezione dei deputati dell'Assemblea Nazionale. Il comma 1 dell'articolo 35 della Legge Fondamentale dispone che una legge cardinale disciplini le modalità di elezione dei sindaci e dei rappresentanti degli organi dell'autogoverno locale.

²⁷ *Ndt.* **NORME ABROGATE:** Le disposizioni contenute nell'articolo 10 – che hanno apportato modifiche alla legge C del 2012 *sul Codice Penale* – hanno perso efficacia dal 1° aprile 2020. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli dal 12 al 12/B della legge CXXX del 2010 *sul procedimento legislativo*, le norme che dispongono modifiche o abrogazioni diventano effettive con l'entrata in vigore dell'atto che le dispone, a meno che l'efficacia non sia legata espressamente a particolari condizioni future o ad un data successiva [ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 della legge CXXX del 2010]. La norma che dispone una modifica o un'abrogazione perde efficacia all'interno dell'atto che la dispone il giorno successivo a quello da cui ne decorre l'effettività [ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 della legge CXXX del 2010].

(2) Chiunque, in regime di legislazione speciale, formula e diffonde pubblicamente fatti irreali o una rappresentazione distorta di fatti reali in modo tale da ostacolare e impedire l'efficacia delle misure di contenimento, commette reato ed è punito con la pena detentiva da uno a cinque anni.

Legge LVII del 2020 sulla revoca dello stato di pericolo²⁸

L'Assemblea Nazionale, al fine di trarre le conseguenze giuridiche derivanti dalla situazione epidemiologica stabilizzatasi positivamente grazie alle rapide ed efficaci misure straordinarie prese dal Governo per prevenire l'epidemia causata dall'infezione da Covid-19 e per eliminarne le conseguenze, sulla base dell'autorizzazione ricevuta dalla legge XII del 2020 sul contenimento del coronavirus, considerando che l'Assemblea Nazionale controlla costantemente la temporaneità, la necessità e la proporzionalità delle misure straordinarie, nel tributare il giusto riconoscimento alla cooperazione, al sacrificio e alla disciplina del popolo ungherese, sempre alla base di una efficace protezione epidemiologica, adotta la seguente legge:

1.§

L'Assemblea Nazionale invita il Governo a revocare lo stato di pericolo (di seguito: "stato di pericolo"), adottato ai sensi del Decreto governativo 40/2020. (III.11) *sulla dichiarazione dello stato di pericolo*, ai sensi del comma (3) dell'articolo 54 della Legge Fondamentale²⁹.

2.§

La legge XII del 2020 *sul contenimento del coronavirus* è abrogata.

3.§

(1) La presente legge – ad eccezione di quanto disposto al comma (2) – entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

(2) Gli articoli 2. § e 4. § entrano in vigore a decorrere dalla revoca dello stato di pericolo.

²⁸ *Ndt.* Adottata il 16 giugno 2020, pubblicata nel numero 144 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ungherese in data 17 giugno 2020, in vigore dal 18 giugno 2020. Per il testo della legge si rinvia a: <https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000057.TV>. Il testo della proposta di legge T710747 sulla revoca dello stato di pericolo è reperibile a: <https://www.parlament.hu/irom41/10747/10747.pdf>.

²⁹ *Ndt.* L'articolo 54 della Legge Fondamentale contiene le regole comuni ai regimi di legislazione speciale previsti dall'ordinamento. In particolare, il comma (3) dispone che «un regime di legislazione speciale è revocato dall'organo competente per l'introduzione del regime di legislazione speciale nel caso ne vengano meno le condizioni per l'adozione».

(3) Il Primo ministro fissa il giorno di calendario dell'entrata in vigore degli articoli 2. § e 4. § subito dopo averlo reso noto attraverso una decisione individuale pubblicata immediatamente nella Gazzetta Ufficiale³⁰.

4.§

L'articolo 2. § della presente legge si qualifica come legge cardinale ai sensi dei commi (3) dell'articolo XXIX, (1) dell'articolo 2, (9) dell'articolo 24, (3) dell'articolo 31, (1) dell'articolo 35 e (4) dell'articolo 54.

Decreto governativo 282/2020. (VI.17.) sulla revoca dello stato di pericolo dichiarato l'11 marzo 2020³¹

Il Governo, nell'esercizio dei poteri previsti dal comma (3) dell'articolo 54 della Legge Fondamentale, in considerazione dei poteri previsti dal comma (1) dell'articolo 53 della Legge Fondamentale, nell'esercizio delle funzioni previste al comma (1) dell'articolo 15 della Legge Fondamentale ordina quanto segue:

1.§

Il Governo revoca lo stato di pericolo dichiarato dal Decreto governativo 40/2020. (III.11.) *sulla dichiarazione dello stato di pericolo* – adottato l'11 marzo 2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge Fondamentale – nell'interesse della prevenzione di un'epidemia che causa contagio di massa tale da minacciare la sicurezza della vita e del patrimonio, dell'eliminazione delle sue conseguenze e della protezione della salute e della vita dei cittadini ungheresi.

2.§

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

3.§

Il Decreto governativo 40/2020. (III.11.) sulla dichiarazione dello stato di pericolo è abrogato.

³⁰ *Ndt.* Nelle motivazioni della proposta di legge si chiarisce come l'abrogazione della legge XII del 2020 *sul contenimento del coronavirus* è direttamente connessa alla revoca dello stato di pericolo ed in particolare che «lo stato di pericolo è revocato dal Governo in linea con le prescrizioni costituzionali a norma dei commi (1) dell'articolo 53 e (3) dell'articolo 54 della Legge Fondamentale».

³¹ *Ndt.* Adottato il 17 giugno 2020; pubblicato nel numero 145 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ungherese in data 17 giugno 2020, in vigore dal 18 giugno 2018. Per il testo si rinvia a: <https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/7f5ec4710bd89dc281ab3d08def94bbc8079351e/megtekintes>.